Spedizione in abbonamento postale

Anno 94° — Numero 162

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 18 luglio 1953 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 50-139 51-236 51-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. **8024** Semestrale L. **4516**
Trimestrale L. **2516** Un fascicolo L. **40**.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c c postale n. 1.2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono in ROMA – presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni – via XX Settembre – Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 – Firenze, via Cavour n. 46 r – Napoli, via Chiaia n. 5 – Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa ,,) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATO

Il giorno 11 luglio 1953, alle ore 12, il Presidente della Repubblica ha ricevuto nel Palazzo del Quirinale, Sua Eccellenza il signor Akktar Husain, il quale Gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario del Pakistan.

(3432)

RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Decreto 1° *dicembre* 1952
registrato alla Corte dei conti il 5 *maggio* 1953
registro n. 76 *Presidenza, foglio n.* 299

Sono concesse le seguenti decorazioni al valor militare:

MEDAGLIA D'ORO

BRANDELLERO Bruno di Emilio e di Dal Prà Angela, da Valli del Pasubio, classe 1922; partigiano combattente (*alla memoria*). — Nel corso di un duro rastrellamento condotto da ingenti forze tedesche ed ucraine resisteva valorosamente in contrada Vallortigara al comando di tredici partigiani contro alcune centinaia di nemici, infliggendo gravi perdite. Incendiato il borgo, morti cinque dei suoi uomini, con generoso slancio balzava sparando contro il nemico, attirando su di sè l'attenzione e consentendo ai superstiti di disimpegnarsi. Ferito, catturato e duramente seviziato, manteneva contegno fiero ed esemplare ed, al fine di indurre il tedesco a non esercitare ulteriori rappresaglie sulla popolazione, affermava di aver costretto, armi in pugno, i civili a dar ricovero ai partigiani. Portato pressochè morente, davanti al plotone di esecuzione, trovava ancora la forza per inneggiare alla Patria italiana. — Tretto (Vicenza), 16 giugno 1944.

PACHETTI Rino fu Ezio e di Luschi Annunziata, da Livorno, classe 1913, partigiano combattente. — Nella lotta di liberazione, intrapresa sino dagli inizi con slancio generoso, si dimostrava organizzatore ed animatore di elette doti. Ardito, anzi temerario, ideatore ed esecutore di colpi di mano, incrementava attivamente la guerriglia nelle zone di Como e di Lecco, riportando ferite e guadagnandosi largo prestigio fra i migliori partigiani. Caduto prigioniero ed in attesa di esecuzione di condanna a morte, riusciva a fuggire dall'ospedale dove era ricoverato. Nuovamente arrestato subiva da parte dei tedeschi atroci torture che lasciavano tracce indelebili nelle sue carni. Condannato a morte per una seconda volta, riusciva nuovamente ad evadere portando generosamente sulle spalle un compagno, con lui condannato ed impossibilitato a muoversi. Combattente di leggendario valore, segnalato per l'attività svolta nella zona del Bustocco e nel basso Novarese, assumeva, alla fine del 1944, il comando di una divisione partigiana già largamente provata e lo teneva con molto onore, combattente in Valle Strona, al Mottarone e nella zona del Lago di Orta. Particolare mensione meritano la tenacia ed il coraggio da lui dimostrati resistendo per 17 giorni al nemico risolvendo vittoriosamente un duro combattimento con epico episodio di personale ardire. Schietto, buono, modesto e valoroso era sempre di esempio costante ai compagni di lotta e veniva ricordato, nella zona di Milano, come una delle più belle figure di combattente partigiano. — Alta Lombardia, settembre 1943 aprile 1945.

MEDAGLIA DI BRONZO

PEPE Luigi fu Costantino e di Ciampoli Emilia, da Roma, classe 1915, partigiano combattente. — Durante la lotta di liberazione nella città di Roma, lotta alla quale arditamente partecipava sino dagli inizi, si distingueva per indefessa e coraggiosa attività. Operando in situazioni di ambiente pericolose, rendeva servizi vivamente apprezzati sia nel campo organizzativo, sia nel campo informativo. Roma, settembre 1943 giugno 1944.

(3455)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 507.

Erezione in ente morale delle Casse comunali di credito agrario di Monti (Sassari) e di Posada (Nuoro).

N. 507. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro, le Casse comunali di credito agrario di Monti (Sassari) e di Posada (Nuoro) vengono erette in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 17. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 508.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso nella Chiesa di Santa Cristina Vergine e Martire, nel comune di Faenza (Ravenna).

N. 508. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Faenza in data 4 ottobre 1951, relativo all'erezione della parrocchia del SS.mo Crocefisso nella Chiesa di Santa Cristina Vergine e Martire, nel comune di Faenza (Ravenna).

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 10 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 16. — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 12 maggio 1953, n. 509.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Bernardino, in frazione Catasco del comune di Garzeno (Como).

N. 509. Decreto del Presidente della Repubblica 12 maggio 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Como in data 29 novembre 1951, relativo all'erezione della parrocchia di San Bernardino, in frazione Catasco del comune di Garzeno (Como) e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa di San Bernardino, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 21 — PALLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 giugno 1953, n. 510.

Erezione in ente morale della Cassa comunale di credito agrario di San Francesco Aglientu, frazione del comune di Tempio Pausania (Sassari).

N. 510. Decreto del Presidente della Repubblica 14 giugno 1953, col quale, sulla proposta del Ministro per il bilancio e ad interim per il tesoro, la Cassa comunale di credito agrario di San Francesco Aglientu, frazione del comune di Tempio Pausania (Sassari), viene eretta in ente morale.

Visto, *il Guardasigilli:* ZOLI
Registrato alla Corte dei conti, addì 11 *luglio* 1953
Atti del Governo, registro n. 78, *foglio n.* 18. — PALLA

DECRETO MINISTERIALE 22 aprile 1953.
Sostituzione di un membro nella Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 21 agosto 1952, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di L'Aquila n. 1336/D in data 9 aprile 1953, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del geom. Nerilli Antonio, rappresentante del Genio civile, richiesta dalla amministrazione interessata, in quanto deceduto, con il geom. Marchetti Pasquale dello stesso Genio civile;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il geom. Nerilli Antonio è sostituito con il geom. Marchetti Pasquale, quale rappresentante del Genio civile, nella Commissione provinciale per il collocamento di L'Aquila.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 aprile 1953

Il Ministro: RUBINACCI

(3479)

DECRETO MINISTERIALE 4 luglio 1953.
Norme per la denaturazione di oli minerali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto interministeriale 16 giugno 1937, che reca le norme per il prelevamento e l'uso del petrolio e dei residui della distillazione di oli minerali importati in franchigia da diritti di confine, in quanto destinati all'azionamento di motori agricoli;

Visto l'art. 1, ultimo comma, del regio decreto-legge 28 febbraio 1939, n. 334, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modificazioni, con il quale venne istituita una imposta di fabbricazione sugli oli minerali e sui prodotti della loro lavorazione, in sostituzione della preesistente tassa di vendita;

Vista la tabella *A*) annessa all'anzidetto decreto numero 334 dalla quale rilevasi che fra i prodotti ammessi ad agevolazioni fiscali sono compresi il petrolio, nonchè il gasolio di densità da 0,850 a 0,890 a 15° C, destinati esclusivamente per usi agricoli;

Vista la legge 9 maggio 1950, n. 202, con la quale, in sede di conversione in legge del decreto-legge 11 marzo 1950, n. 50, è stato fra l'altro concesso l'esonero dai diritti di confine e dall'imposta di fabbricazione per il petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca, per la cattura del pesce;

Visto il decreto Ministeriale 15 settembre 1950, che reca le norme per l'applicazione del beneficio fiscale previsto dalla legge n. 202;

Vista la legge 19 marzo 1952, n. 202, con la quale vennero esentati dall'imposta di fabbricazione i residui della lavorazione degli oli minerali aventi una densità superiore a 0,890 a 15° C, destinati all'azionamento dei motori agricoli;

Visto il provvedimento 1° agosto 1952, n. 333, della Presidenza del Consiglio dei Ministri Comitato interministeriale dei prezzi concernente, fra l'altro, prescrizioni circa la colorazione del petrolio e del gasolio per usi agricoli;

Decreta:

Art. 1.

Il petrolio, l'olio da gas ed i residui della lavorazione degli oli minerali destinati ad azionare motori agricoli, come pure il petrolio e l'olio da gas destinati, rispettivamente, alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce ed a provvista di bordo dei motopescherecci, per essere ammessi alle agevolazioni previste dalle vigenti disposizioni, debbono essere miscelati con venti grammi di mercaptano butilico per ogni quintale di prodotto.

Per il petrolio e per gli oli da gas agevolati per usi agricoli, come per il petrolio agevolato per la pesca, rimane confermato l'obbligo della colorazione secondo le norme in vigore, da effettuarsi contemporaneamente all'aggiunta del mercaptano butilico.

Per i residui della lavorazione degli oli minerali, estratti in esenzione da imposta, per l'azionamento dei motori agricoli e per il gasolio destinato ad uso delle motobarche da pesca, è prescritta l'identica colorazione prevista dalle vigenti norme per il gasolio agevolato impiegato nei motori agricoli.

Art. 2.

Il mercaptano butilico e le sostanze coloranti sono forniti dalle ditte importatrici ed esercenti raffinerie di oli minerali. Prima dell'impiego essi saranno sottoposti all'analisi del competente Laboratorio chimico compartimentale delle dogane e imposte indirette.

Il mercaptano butilico e le sostanze coloranti saranno custoditi in apposito magazzino dal quale potranno essere estratti solamente all'atto dell'impiego sotto la vigilanza del personale che dovrà assistere alla miscelazione.

Art. 3.

La miscelazione del mercaptano butilico e della sostanza colorante con i prodotti petroliferi di cui al precedente art. 1, deve essere effettuata negli spazi doganali qualora trattisi di prodotti importati, previa osservanza delle norme di cui all'art. 4 del decreto interministeriale 16 giugno 1937

Per i prodotti nazionali, la suaccennata operazione deve essere compiuta, invece, nei depositi fiduciari delle raffinerie di oli minerali, con l'ausilio di due funzionari delle imposte di fabbricazione, oppure di un funzionario e di un ufficiale o sottufficiale della Guardia di finanza. Delle operazioni eseguite viene redatto apposito verbale in duplice esemplare dal quale risulteranno la quantità e qualità del prodotto petrolifero, le qualità e le quantità delle sostanze aggiunte e, per queste ultime, anche gli estremi dei relativi certificati di analisi.

Un esemplare del verbale sarà trattenuto dall'Ufficio finanziario, mentre l'altro verrà consegnato al gestore del deposito per essere allegato al registro di carico e scarico del deposito stesso.

Art. 4.

Restano in vigore, per quanto non diversamente disciplinato dal presente decreto, le norme stabilite dal decreto interministeriale 16 giugno 1937, circa la gestione dei depositi e dei sub-depositi di carburanti agevolati per usi agricoli e circa l'assegnazione, circolazione e vigilanza relativa al prelevamento ed all'impiego dei carburanti stessi, norme che vengono estese ai similari prodotti petroliferi agevolati attenuti nelle raffinerie ed ai residui della lavorazione degli oli minerali parimenti destinati agli usi agricoli agevolati.

Nulla è innovato per quanto concerne:

a) le disposizioni di cui al decreto Ministeriale 15 settembre 1950, riguardante il movimento e l'impiego del petrolio destinato alla produzione di fonti luminose sulle barche da pesca per la cattura del pesce;

b) le disposizioni di cui al decreto interministeriale del 23 ottobre 1940, e successive modificazioni, che disciplinano il movimento e l'imbarco del gasolio destinato a provvista di bordo dei motopescherecci.

Art. 5.

La facoltà di rilasciare le licenze di esercizio dei sub-depositi di carburanti colorati per l'agricoltura spetta agli ingegneri capi degli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione, ai quali vengono conferite le attribuzioni già demandate ai direttori superiori delle Dogane dagli articoli 5 e 6 del decreto interministeriale 16 giugno 1937.

Gli avvisi di spedizione dei carburanti agricoli dai depositi ai sub-depositi, di cui all'art. 7 del sopra citato decreto interministeriale, saranno sollecitamente inviati dai depositi ai sub-depositi destinatari ed agli U.T.I.F competenti per territorio ai quali saranno anche trasmesse le copie dei registri di carico e scarico previste dall'art. 13 del ripetuto decreto interministeriale.

Spetterà pertanto agli ingegneri capi degli U.T.I.F disporre le verificazioni ordinarie e straordinarie di cui agli articoli 14 e 15 del più volte menzionato decreto interministeriale, a mezzo del personale dipendente.

Art. 6.

I prodotti petroliferi agevolati contemplati dal presente decreto esistenti alla data di entrata in vigore del medesimo nelle raffinerie, depositi e sub-depositi e che non soddisfino alle prescrizioni di cui all'art. 1 potranno essere immessi in consumo fino ad esaurimento e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 1953.

A tal fine gli Uffici tecnici delle imposte di fabbricazione o le Dogane, ciascuno per le aziende sottoposte alla rispettiva vigilanza, accerteranno, mediante compilazione di appositi verbali, le quantità dei prodotti stessi e disporranno che esse vengano immesse in consumo con precedenza sui prodotti miscelati con l'osservanza delle norme di cui all'art 1.

Qualora alla data del 31 dicembre 1953 risultassero esistenti quantitativi residuati non soddisfacenti alle nuove prescrizioni, sarà provveduto a renderli in tutto rispondenti alle norme di cui all'art. 1 del presente decreto.

Roma, addì 4 luglio 1953

Il Ministro: VANONI

(3500)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Costituzione di zone venatorie di ripopolamento e cattura

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Cherasco, località Meane (Cuneo), dell'estensione di ettari 431 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini strada provinciale Cherasco-La Morra, nel tratto ponte Tanaro fornace; strada comunale Fornace-frazione San Bartolomeo di Cherasco; strada vicinale detta « degli Arnulfi », dalla frazione San Bartolomeo di Cherasco al rio Torbido; rio Torbido fino alla confluenza col fiume Tanaro; sponda destra del fiume Tanaro fino al ponte sulla strada provinciale Cherasco-La Morra.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Garessio, località Porzietta (Cuneo), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini: fiume Tanaro lato destro, ove scorre acqua, fino al confine del comune di Priola; detto confine fino al Bricco della Colma; quota 1073; indi costone che passa per quote 1066, 1006, 930, 870, 770 e 665, fino al fiume Tanaro lato destro, ove scorre acqua.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Paesana (Cuneo), dell'estensione di ettari 313 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini strada Santa Maria-Santa Margherita, indi strada per Morena fino a Cappella Nuova; strada campestre che attraversa la proprietà « Pra Miot »; quota 560; greto del fiume Po fino all'incontro con il confine del comune di Sanfront; detto confine a quota 679; strada campestre per quota 613 e 571 che, attraverso la proprietà « La Prata », porta alla Borgata Santa Maria.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Bastia Mondovì (Cuneo), dell'estensione di ettari 300 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini fossato Gallotto, fino alla cascina Nuova, indi linea retta fino a congiungersi sui confini del comune di Ciglié; detti confini fino alla frazione Ciri; strada divisoria fino alla frazione Deisu ed al confine del comune di Clavesana, poi presso le cascine Biancofiore, Torre e Frati; fossato del Giovenale fino alla sua confluenza col fiume Tanaro; da qui sale verso sud, comprendendo il territorio di Carpenetta e dell'Isola, fino a congiungersi alla confluenza del fossato Gallotto.

(3372)

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Castelfranco Emilia, località Recovato (Modena), dell'estensione di ettari 1639, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:

nord: via Imperiale, dall'incrocio con la via Mavora, indi via Galletto fino ad incontrare la via Valle;

sud: ferrovia Modena-Bologna, indi campagna fino ad incontrare ad est la via Gaidello;

est: via Gaidello, via Pieve, via Valle fino ad incontrare la via Galletto;

ovest: campagna compresa tra la via Imperiale e la ferrovia Modena-Bologna, corre alla distanza di circa km. 1 della via Mavora ed a questa parallela indi piccolo tratto della via Pieve e poi irregolarmente fino all'incrocio della ferrovia con la via Cludia.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Urbino, frazione Pallino (Pesaro), dell'estensione di ettari 750 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.

Confini:
nord: fiume Foglia;
est: strada provinciale Urbino-Pesaro e proprietà Baldarchi;
ovest: strada vicinale di Schieti;
sud: strada comunale Pallino-Forquini.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Pergola, frazione Pantana (Pesaro), dell'estensione di ettari 720, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.
Confini:
nord e *nord est*: strada di Mezzanotte;
sud: fosso della Pera;
est: strada comunale di Sterleto;
ovest: fiume Cesano e strada comunale di Serralta.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Frontone, località Mezzano e Muccicchiosa (Pesaro), dell'estensione di ettari 321 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.
Confini:
nord: località Caprile Basso, incrocio dei due fossi;
est: fosso delle Semete; confine del territorio dei Monaci di Fonte Avellana (Rocca Baiarda);
sud: Forchetta da Cima;
ovest: Caccia Niballi; Balze della Porta e fosso fino a Caprile Basso.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nei comuni di Tavoleto, Auditore e Mercatino Conca, località Val Ventena (Pesaro), dell'estensione di ettari 710 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.
Confini:
nord: fosso del termine; torrente Ventena; strada Cella del Monte; Villa Bassa; Serre Cà Chimente; San Martino; strada della Villa Bassa per Cella del Monte; strada Piandi castello;
ovest: sentiero di Cà del Riccio; strada della Valle; fosso di Rocco; strada di Cà Salvo; Cà Baldo; San Giovanni;
sud: strada San Giovanni-Tavoleto;
est: strada Cupa e strada provinciale per Morciano.

Per il periodo 1° agosto 1953-31 luglio 1956, i fondi siti nel comune di Levice (Cuneo), dell'estensione di ettari 625 circa, delimitati dai confini sotto indicati, sono costituiti in zona di ripopolamento e cattura.
Confini: fiume Bormida (corso principale sponda destra) fino a Millesimo; confine con il comune di Torre Bormida; confine con i comuni di Bergolo e Pezzolo Valle Uzzone; da C. Brandis, strada interpoderale per rio Merera; strada situata tra Bricco Sarvaioni e C. Dalmonte; strada per Levice; ritano per Simonino; fiume Bormida.

(3371)

Divieti di caccia e uccellagione

Fino a nuova disposizione, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pesaro, dell'estensione di ettari 400 circa, compresa nel comune di Urbino, frazione Monte Bagno, delimitata dai seguenti confini:
nord: strada comunale della Cesana;
est: strada parrocchiale di San Mariano e fosso di Monte Bagno;
ovest: strada campestre limitante la proprietà « Clini Luigi »;
sud: strada consorziale di Molinello.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Pescara, della estensione di ettari 1200 circa, compresa nel comune di Loreto Aprutino, delimitata dai seguenti confini:
strada provinciale Penne-Collatuccio, dal bivio Collatuccio al ponte Maccacione ed oltre; strada nazionale n. 81, dal suddetto bivio al bivio o con la strada nazionale ex Borbonica; detta strada fino alla confluenza con la bonifica Belvedere; bonifica Belvedere fino alla località Cappuccini (campo sportivo) indi vecchia strada comunale Salara fino al bivio Collatuccio.

Fino al 30 giugno 1955, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Cuneo, dell'estensione di ettari 99 circa, compresa nel comune di Guarene, delimitata dai seguenti confini:
strada statale n. 29, dal bivio per la borgata Bassi, fino al bivio per Castelrotto; strada comunale Racca-Castelrotto; strada provinciale fino a Guarene; strada Valdivilla; via Ortagli e quindi strada comunale per Case Sassi e borgata Bassi.

Fino al 30 giugno 1954, è vietata, sotto qualsiasi forma, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, la caccia e l'uccellagione nella zona della provincia di Rovigo, della estensione di ettari 460 compresa nel comune di Ariano Polesine, delimitata dai seguenti confini:
strada comunale, scolo Pascolon, Tombe, scolo Gozzi, strada San Basilio.

(3367)

Proroga di divieti di caccia e uccellagione

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 26 luglio 1949, 3 agosto 1951 e 21 luglio 1952, nella zona di Castelmassa (Rovigo), della estensione di ettari 460, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 26 luglio 1949, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 22 luglio 1952, nella zona di Costa di Rovigo e Villanova del Ghebbo (Rovigo), della estensione di ettari 1000, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 23 luglio 1952, nella zona di Lendinara (Rovigo), dell'estensione di ettari 150, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, numero 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 24 luglio 1952, nella zona di Melara (Rovigo), della estensione di ettari 336, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con il decreto Ministeriale 25 luglio 1952, nella zona di Polesella (Rovigo), della estensione di ettari 680, i cui confini sono stati delimitati con lo stesso decreto Ministeriale, s'intende prorogato, ai sensi dell'art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

Il divieto di caccia e uccellagione, sotto qualsiasi forma, disposto con i decreti Ministeriali 27 luglio 1949, 4 agosto 1951 e 27 luglio 1952, nella zona di Stienta (Rovigo), dell'estensione di ettari 746, i cui confini sono stati delimitati con il decreto Ministeriale 27 luglio 1949, s'intende prorogato, ai sensi dello art. 23 del testo unico delle norme per la protezione della selvaggina e per l'esercizio della caccia, approvato con regio decreto 5 giugno 1939, n. 1016, fino al 30 giugno 1954.

(3368)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL DEBITO PUBBLICO

Rettifiche d'intestazione di titoli di rendita nominativa

(2a *pubblicazione*). Elenco n. 21.

Si dichiara che le rendite seguenti, per errore occorso nelle indicazioni date dai richiedenti all'Amministrazione del debito pubblico, vennero intestate e vincolate come alla colonna 4, mentre dovevano intestarsi e vincolarsi come alla colonna 5, essendo quelle ivi risultanti le vere indicazioni dei titolari delle rendite stesse:

Debito 1	Numero d'iscrizione 2	Ammontare della rendita annua 3	INTESTAZIONE DA RETTIFICARE 4	TENORE DELLA RETTIFICA 5
Rendita 5 % (1935)	175604	365 —	*Minti* Tommaso fu Torquato, minore sotto la patria potestà della madre Napoleoni Maria fu Antonio, vedova *Minti*, dom. in Roma.	*Menti* Tommaso fu Torquato, minore sotto la patria potestà della madre Napoleoni Maria fu Antonio, vedova *Menti*, dom. in Roma.
Id.	175605	365 —	*Minti Bernardino* fu Torquato minore, ecc. come sopra.	*Menti Berardo* fu Torquato minore, ecc. come sopra.
Id.	175606	370 —	*Minti* Tommaso e *Bernardino* fu Torquato, minore, ecc. come sopra.	*Menti* Tommaso e *Berardo*, ecc. come sopra.
B. T. N. 5 % (1951) Serie 46	24	cap. nom. 2.000 —	Colombo *Paolo* fu Luigi, minore sotto la patria potestà della madre Rossetti Ines fu Pasquale, ved. Colombo, dom. a Rescaldina (Milano).	Colombo *Paola* fu Luigi, minore, ecc. come contro.
Id. Serie 47	26	1.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 57	20	5.500 —	*Dellera Alba* di Giuseppe, minore sotto la patria potestà del padre, dom. a Concesio Val Trompia, frazione di San Vigilio (Brescia).	*Dallera Maria detta Alba* di Giuseppe, minore, ecc., come contro.
P. R. 3.50 % (1934)	319807	rendita 210 —	Gerleri o Gerlero Giacomo o Giacomo Domenico fu *Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Turaglio Angela fu Giacomo vedova di Gerleri o Gerlero *Domenico*, dom. a Cavour (Torino), con usufrutto a quest'ultima.	Gerleri o Gerlero Giacomo o Giacomo Domenico fu *Vittorio Domenico*, minore sotto la patria potestà della madre Turaglio Angela fu Giacomo vedova di Gerleri o Gerlero *Vittorio Domenico*, dom. a Cavour (Torino), con usufrutto a questa ultima.
Id.	484392	4.900 —	Darbesio *Gian Maria* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Rivoli (Torino), con usufrutto a Rabbi Raggi, allo stato civile Rabbia Ottavia fu Antonio vedova Pasteris *Giovanni*, dom. in Torino.	Darbesio *Giovanni Maria* di Francesco, minore sotto la patria potestà del padre, dom. in Rivoli (Torino), con usufrutto a Rabbi Raggi, allo stato civile Rabbia Ottavia fu Antonio vedova di Pasteris *Filippo*, dom. in Torino.
Cons. 3,50 % (1906)	849374	777 —	Gallo *Maria* fu Flaminio, nubile, dom. a Vallemosso (Vercelli), con usufrutto a Picco Vincenza fu Gio Batta vedova Gallo Augusto, dom. a Mosso Santa Maria (Vercelli).	Gallo *Noemi* fu Flaminio, nubile, ecc. come contro, con usufrutto come contro.
Rendita 5 %	134593	810 —	Gallo *Maria* ecc., come sopra, con usufrutto come sopra.	Gallo *Noemi* ecc. come sopra, con usufrutto come sopra.
B. T. N. 5 % (1950) Serie 31	704	cap. nom. 5.000 —	Anastasi Salvatore fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Scardino *Antonietta* fu Salvatore, vedova Anastasi, dom. in Messina, con usufrutto a quest'ultima.	Anastasi Salvatore fu Salvatore, minore sotto la patria potestà della madre Scardino *Maria Antonia* fu Salvatore, vedova Anastasi, dom. in Messina, con usufrutto a quest'ultima.
Id. Serie 32	649	40.000 —	Come sopra.	Come sopra.
Id. Serie 34	687	10.000 —	Come sopra.	Come sopra.

A termini dell'art. 167 del regolamento generale del Debito pubblico, approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298, si diffida chiunque possa avervi interesse che, trascorso un mese dalla data della prima pubblicazione di questo avviso, ove non siano state notificate opposizioni a questa Direzione generale, le intestazioni suddette saranno come sopra rettificate.

Roma, addì 24 giugno 1953 *Il direttore generale:* SALIMEI

(3190)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO
ISPETTORATO GENERALE RAPPORTI FINANZIARI CON L'ESTERO
PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 160

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 17 luglio 1953

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,93	628,75
» Firenze	624,90	626,50
» Genova	624,91	629 —
» Milano	624,93	629,25
» Napoli	624,90	628 —
» Palermo	624,90	629 —
» Roma	624,91	629,25
» Torino	624,92	626 —
» Trieste	624,93	—
» Venezia	624,90	629,80

Media dei titoli del 17 luglio 1953

Rendita 3,50 % 1906	63,55
Id. 3,50 % 1902	59,85
Id. 3 % lordo	70,40
Id. 5 % 1935	94,60
Redimibile 3,50 % 1934	77,35
Id. 3,50 % (Ricostruzione) (con tagliando)	69,275
Id. 5 % (Ricostruzione)	91,125
Id. 5 % 1936	90,05
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,30
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,275
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10

L'ispettore generale contabile del Portafoglio dello Stato
DI CRISTINA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 17 luglio 1953

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632)

1 dollaro U.S.A.	Lit	624,92
1 dollaro canadese	»	629,25

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina	Lit.	1.749,78

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

MINISTERO DELLE FINANZE

Avviso di rettifica

Nel decreto Ministeriale 29 luglio 1952, concernente il regolamento delle giuocate sistemistiche, relative ai concorsi pronostici a svolgimento periodico connessi con le corse dei cavalli, da effettuarsi con speciali schede denominate « schede popolari dei tre sistemi a scelta », pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 100 del 2 maggio 1953, nell'art. 1, secondo comma, 1ª riga, al posto di « Le tre schede sono riunite in un unico » leggasi « Le tre schede sono riunite in unico ».

(2431)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Graduatoria del concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Manduria (Taranto).

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Visto l'avviso di concorso in data 27 novembre 1952, per il conferimento del posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV) vacante nel comune di Manduria (Taranto);

Visto il decreto Ministeriale 29 maggio 1953, con il quale venne costituita la Commissione giudicatrice di detto concorso;

Vista la graduatoria di merito formata dalla Commissione stessa e riconosciuta la regolarità del procedimento del concorso;

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, nonchè il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371,

Decreta:

E' approvata la graduatoria dei candidati al concorso al posto di segretario capo di 2ª classe (grado IV), vacante nel comune di Manduria (Taranto), nell'ordine appresso indicato:

1. Mona rag. Cesare	punti	83,93	su 132
2. Ferraro dott. Domenico	»	83,81	»
3. Attanasi Fedele	»	83,78	»
4. Guttilla dott. Giuseppe	»	83,16	»
5. Sisti Vito	»	82,93	»
6. Cagnazzo rag. Raffaele	»	82,33	»
7. Lo Iacono dott. Domenico	»	80,50	»
8. Di Pietro rag. Giuseppe	»	79,50	»
9. Bonfini Umberto	»	78,56	»
10. Russo rag. Luigi	»	78,33	»
11. Punzo Ciro	»	78,16	»
12. Porretti rag. Antonio	»	78,02	»
13. Zito dott. Francesco	»	77,70	»
14. Albrizio Bernardino	»	77,50	»
15. De Leonardis dott. Giuseppe	»	77,06	»
16. Di Pietrantonio geom. Saverio	»	75,68	»
17. Caggiani Filippo	»	75,51	»
18. Mosele Alessandro	»	75,33	»
19. Importuno Luigi	»	75 —	»
20. Petrillo dott. Alfonso	»	74,43	»
21. Romano dott. Antonio	»	74,26	»
22. Galli dott. Pietro	»	74,04	»
23. Di Pietro dott. Alfio	»	73,27	»
24. Ruggieri dott. Angelantonio	»	72,45	»
25. Sagri Arnaldo, (art. 180 legge 27 giugno 1942, n. 851)	»	72 —	»
26. Milano Vito Rocco	»	72 —	»
27. Mastrangelo rag. Domenico	»	71,80	»
28. Caporusso dott. Domenico	»	71,21	»
29. Barbi Egidio	»	71 —	»
30. Teramo Antonio	»	70,86	»
31. Milella dott. Michele	»	70,72	»
32. Falconio dott. Diomede	»	69,20	»
33. Carucci rag. Domenico	»	68,66	»
34. Caimmi dott. Luigi	»	67,60	»
35. Schiavina dott. Renato	»	67,04	»
36. La Sala Luigi	»	64 —	»
37. D'Alimonte dott. Amedeo	»	62,72	»
38. Rainone Francesco	»	61,46	»
39. Lupis Pietro	»	60,50	»
40. Chiaramondia dott. Francesco	»	58,35	»
41. Flacco Fioravante	»	57,74	»
42. Fallone dott. Carmelo	»	57,39	»
43. Romano dott. Pasquale	»	56,56	»
44. Atenasio Antonino	»	55,50	»
45. Mastrangelo Giovanni	»	54,10	»
46. Ruggiano rag. Antonino	»	47,50	»
47. Petronio Bartolomeo	»	46,50	»
48. Polizzi Umberto	»	44,97	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 1° luglio 1953

p. *Il Ministro*: BUBBIO

(3325)

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Proroga del termine per la presentazione delle domande di ammissione al concorso a ventiquattro posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, indetto con decreto Ministeriale 8 aprile 1953.

IL MINISTRO PER LA DIFESA

Visto il decreto Ministeriale in data 8 aprile 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 27 aprile 1953, con il quale è stato indetto un concorso per esami per la nomina di ventiquattro tenenti medici in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo;

Ritenuta l'opportunità di prorogare il termine utile per la presentazione delle domande di ammissione a detto concorso, in relazione all'esiguo numero dei concorrenti che hanno chiesto di partecipare al concorso stesso;

Decreta:

Il termine (26 giugno 1953) per la presentazione delle domande di ammissione al concorso per esami a ventiquattro posti di tenente medico in servizio permanente effettivo nel Corpo sanitario militare marittimo, di cui al decreto Ministeriale in data 8 aprile 1953, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana n. 96 del 27 aprile 1953, è prorogato al 27 luglio 1953.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 23 giugno 1953

Il Ministro: PACCIARDI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 luglio 1953
Registro n. 9 Difesa-Marina, foglio n. 92. — BONATTI

(3495)

MINISTERO DEI TRASPORTI

Autorizzazione all'Amministrazione delle ferrovie dello Stato ad assumere in prova un candidato riuscito idoneo nel concorso a sei posti di allievo ispettore in prova fra abilitati all'esercizio della professione di medico-chirurgo, bandito con decreto Ministeriale 11 aprile 1951, n. 4198.

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1952, n. 1349, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1952, al registro n. 34, foglio n. 254;

Vista la relazione della Direzione generale delle ferrovie dello Stato (Servizio personale e affari generali) numero P.A.G. 41.1.24.202/90774 in data 25 maggio 1953;

Sentito il Consiglio di amministrazione;

Decreta:

Art. 1.

E' revocata, a tutti gli effetti, l'autorizzazione ad assumere in prova, con la qualifica di allievo ispettore e con decorrenza dal 1° novembre 1952, il dott. Margiotta Francesco.

Art. 2.

In sostituzione del predetto dott. Margiotta Francesco, l'Amministrazione delle ferrovie dello Stato è autorizzata ad assumere in prova, con la stessa qualifica e con decorrenza dal 1° settembre 1953, il dott. Bellanti Filippo.

Il presente decreto sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 giugno 1953

Il Ministro: MALVESTITI

Registrato alla Corte dei conti, addì 1° luglio 1953
Registro n. 41 Ufficio riscontro ferrovie, foglio n. 3. — LA MICELA

(3497)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Graduatoria del concorso al posto di direttore del pubblico macello di L'Aquila

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il proprio decreto n. 18317, del 20 maggio 1952, con il quale veniva bandito il concorso per il conferimento del posto di direttore del pubblico macello di L'Aquila;

Visto il decreto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica n. 20405.2/7094, del 10 febbraio 1953, relativo alla costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali dei lavori della Commissione giudicatrice e riscontrata la regolarità delle operazioni effettuate;

Visto il regolamento dei concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

1. E' approvata la seguente graduatoria dei candidati dichiarati idonei nel concorso al posto di direttore del pubblico macello di L'Aquila:

Splendiani Fiorino fu Sante	punti 141,705	su 200
Norcini Pala Leo di Luigi	» 138,680	»
Silveri Gino di Sante	» 137,565	»
Cagnoli Franco di Ugo	» 125,910	»

2. Il dott. Splendiani Fiorino fu Sante è dichiarato vincitore del posto suddetto.

L'Aquila, addì 1° luglio 1953

Il prefetto: STELLA

(3394)

GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.